

**SOTTOPROGRAMMA annualità FEAGA 2022/2023.****Linea di finanziamento attivata a favore delle imprese apistiche****Criteria per la concessione dei contributi****1. Beneficiari**

Ai finanziamenti possono accedere gli imprenditori apistici

**2. ambito territoriale di applicazione**

Intero territorio regionale.

**3. Interventi finanziabili**

Intervento B “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Azione B4 “Razionalizzazione della transumanza”.

Azione B5 “Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione”.

**4. Descrizione generale****4.1. Descrizione tipo intervento**

L'intervento prevede l'erogazione di un aiuto in conto capitale per investimenti materiali in strutture ed attrezzature per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

**4.2 Obiettivi Specifici**

OS.2 migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

**5. Definizioni**

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- giovane apicoltore: imprenditore apistico che non ha più di 40 anni al momento della presentazione della domanda;
- nuovo beneficiario: impresa che non ha beneficiato di contributo nei bandi DGR n. 792/2020, n. 898/2021
- Zona montana: territorio delimitato nell'allegato del PSR 2014-2020 “Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani.

**6. Criteria di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

a610d2d5



I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

- a. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- b. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- c. essere titolare di P.IVA;
- d. iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- e. essere in regola con il censimento e la denuncia degli alveari nella Banca Dati Nazionale Apistica;
- f. avere sede legale e realizzare gli interventi in strutture ricadenti entro una U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ubicata nel territorio regionale;
- g. rispettare quanto disposto agli articoli 8 "Denuncia delle malattie delle api" e 9 "Prescrizioni e divieti" della legge regionale n. 23/1994;
- h. Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricole e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- i. svolgimento di attività apistica, per commercializzazione, come capo azienda alla data del 31 dicembre 2022, attestata dalla presenza in BDN Apistica da almeno due anni.

Per Azione B 4: Razionalizzazione della transumanza:

- j. Nel caso di acquisto di cavalletti o supporti il numero massimo finanziabile è pari a ad 1 supporto ogni 3 alveari denunciati, arrotondato all'unità superiore.
- k. Nel caso di acquisto di gru a braccio sono ammissibili imprese con numero minimo di alveari condotti e registrati in BDN apistica pari a 50 in zona montana, 100 alveari nelle altre zone.

Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.

## **7. Interventi e spese ammissibili**

### **7.1 Azione B 4: Razionalizzazione della transumanza**

L'azione favorisce la pratica del nomadismo per incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere anche nelle aree marginali, con interventi diretti a favore delle strutture aziendali.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

Tipologia di spesa		Descrizione
a.	Cavalletti o supporti	Acquisto di cavalletti o supporti per il posizionamento delle arnie, di lunghezza minima di 140 cm e altezza di 40 - 60 cm.
b.	Rimorchio per arnie	Acquisto di rimorchi non agricoli.



a610d2d5



c.	Gru a braccio	Acquisto di gru a braccio variabile, senza limitazione di movimento, con sollevamento massimo di 1.000 chilogrammi, per facilitare le operazioni di carico e scarico degli alveari.
----	---------------	---

### 7.2 Azione B 5: Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione

L'azione è finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio attraverso l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- Disopercolatrici, vasche di raccolta e presse per cera, attrezzatura per operazioni di disopercolatura manuale
- Centrifughe, Sceratrici solari o a vapore Filtri
- Filtri, vasche di decantazione
- Camere calde, deumidificatori, scaldamiele, maturatori, miscelatori
- Linee per il confezionamento complete o parte di esse, (etichettatrici, dosatrici), macchine per termo pacchi
- Autoclavi per sterilizzare la cera e stampi per fogli cerei
- Nastri trasportatori al servizio delle sale di smielatura, bilance per il controllo, celle frigorifere per la conservazione di miele e melari a temperatura controllata e ogni altra attrezzatura complementare alle altre attinenti alla sala di smielatura e coerente con le operazioni di lavorazione del miele.

### 8. Criteri di selezione

La graduatoria di ammissibilità delle istanze presentate è redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità:

	Criterio	Punteggio
a	Impresa condotta da IAP (imprenditore agricolo professionale) o da coltivatore diretto	2
b	Giovane apicoltore	5
c	Nuovo beneficiario	3
d	Soggetto iscritto al sistema di controllo per la produzione di miele DOP o biologico	2
e	Impresa in zona montana	5
f	Conduzione al 31/12/2022 di un numero di alveari compreso tra 40 e 60	1
g	Conduzione al 31/12/2022 di un numero di alveari compreso tra 61 e 100	2
h	Conduzione al 31/12/2022 di un numero di alveari superiore a 100	3

I punteggi di cui alle lettere f, g, h sono alternativi.

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza la minore età anagrafica del titolare e, nel caso di società, del socio amministratore.



a610d2d5



Il punteggio per la zona montana viene attribuito ad imprese con sede legale e realizzazione degli investimenti fissi per destinazione in zona montana

## **9. Limiti e condizioni**

### **9.1 Interventi**

Limiti e condizioni comuni ad entrambi gli interventi:

- l'aiuto non potrà essere destinato a finanziare investimenti effettuati per conformarsi ai requisiti minimi obbligatori in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- non sono ammesse le spese per gli acquisti di macchinari o attrezzature usate o acquistate in leasing;
- non è ammessa la richiesta per interventi per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto contributi ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie, o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda;

Limiti e condizioni relativi all'intervento per la "*Razionalizzazione della transumanza*"

- Gli interventi di cui sopra saranno pagati a condizione che la ditta dichiari l'attività di nomadismo presso la banca dati dell'anagrafe nazionale;
- L'attività di nomadista deve essere mantenuta per l'intero periodo vincolativo del bando.

Limiti e condizioni relativi all'intervento per l'"Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione"

- Il pagamento del contributo sarà effettuato a condizione che a consuntivo venga presentata l'autorizzazione sanitaria per i locali destinati alla lavorazione del miele, rilasciata dalle autorità competenti;

### **9.2 Spese Ammissibili**

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative ad interventi che rientrano nelle tipologie descritte ai punti 7.1 e 7.2 acquistate solo dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili.

### **9.3 Cumulo**

Gli aiuti erogati nell'ambito del presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme comunitarie, statali e regionali.

### **9.4 Pianificazione finanziaria**

L'importo messo a bando per i due interventi è complessivamente pari a 80.000,00€, così ripartiti:

- Azione A: Interventi per la "*Razionalizzazione della transumanza*": € 24.000,00;
- Azione B: Interventi per l'"Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione": € 56.000,00;

### **9.5 Livello ed entità dell'aiuto**

La percentuale di contributo della spesa ammessa è pari al 60%.



a610d2d5



### **9.6 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa**

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento per ciascuna domanda è pari a € 20.000, il minimo € 2.000, IVA esclusa

Per Azione B 4: Razionalizzazione della transumanza:

- a. Cavalletti o supporti: - spesa massima ammissibile per singolo supporto: Euro 80,00, IVA esclusa;
- b. Rimorchio per arnie: spesa massima ammissibile: Euro 4.000,00, IVA esclusa

Nel caso in cui, per mancanza di fondi, una domanda venisse finanziata parzialmente, il beneficiario potrà rimodulare la spesa ammessa a contributo, sulla base del contributo spettante.

### **9.7 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione degli interventi**

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato nel 31 luglio 2023: Entro tale termine gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa regolarmente quietanzati.

I termini di scadenza per l'esecuzione degli interventi e l'effettuazione delle relative spese non sono prorogabili.

In caso di presentazione in ritardo della domanda di saldo, verranno applicate le riduzioni indicate al paragrafo 9.12 "Riduzioni e penalità".

### **9.8 Varianti**

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili, come descritte ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2.

Sono ammissibili "modifiche non sostanziali" se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano "modifiche non sostanziali" quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 10% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo. La modifica non sostanziale va motivata e corredata da documenti comprovanti la congruità della spesa della soluzione proposta.

Le modifiche non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, devono essere autorizzate prima del termine per la conclusione dell'operazione, pena la non ammissibilità della spesa. Pertanto, il beneficiario deve richiedere preventivamente all'ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tali modifiche non sostanziali all'operazione ammessa a finanziamento.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può richiedere ad AVEPA di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variazione non sostanziale all'intervento ammesso a finanziamento.

### **9.9 Variabilità del soggetto beneficiario**

- a. Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro



a610d2d5



soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda. La nuova domanda dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

- b. Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda.
- c. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.
- L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo aiuto, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

- d. Nel caso in cui dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo di cui al punto 7.10, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il cedente deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

#### 9.10 Vincoli

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento UE 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9 e 10.

Le attrezzature oggetto di contributo non potranno essere alienate né essere destinate ad uso diverso da quello previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313/2004 per il periodo vincolativo di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del decreto di finanziabilità della domanda da parte di AVEPA.

Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse l'alienazione o l'uso diverso da quello previsto dalla legge n. 313/2004, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore, provvederà ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

Il divieto di cessione di cui sopra, prima dei termini indicati, non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e. un'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di:



a610d2d5



- i. cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- ii. cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure;
- iii. qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3, art 5, D.M. 614768 del 30.11.2022.

gli Organismi pagatori territorialmente competenti procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende sia la quota di competenza dell'UE sia la quota di competenza nazionale.

#### **9.11 Erogazione del contributo**

L'erogazione dell'aiuto avverrà in un'unica soluzione a saldo.

#### **9.12 Riduzioni e penalità**

La presentazione della domanda di pagamento deve avvenire entro il termine indicato dal bando e comunicato da AVEPA.

In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 10 giorni, la domanda è considerata decaduta.

#### **9.13 Sanzioni**

Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, ma non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si procederà:

- al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.

### **10. Domanda di aiuto**

#### **10.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA -, secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali di AVEPA, entro il 15 marzo 2023. Nell'ambito delle singole graduatorie è possibile la presentazione di una sola domanda per soggetto giuridico.

#### **10.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. dichiarazione di proprietà dei fabbricati su cui verranno posizionati le attrezzature, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
2. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà 2014/C49/01;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.



a610d2d5



4. tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo nel caso la scelta non ricada sul preventivo economicamente più conveniente;
5. per interventi inerenti la razionalizzazione della transumanza: dichiarazione di essere iscritto nell'anagrafe nazionale apistica in qualità di nomadista;
6. documentazione comprovante il punteggio richiesto alla data di presentazione della domanda:
  - a. per il punteggio qualità delle produzioni:
    - DOP, dichiarazione dell'Organismo di Controllo che il soggetto è inserito nel sistema di controllo;
    - biologico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del richiedente di essere assoggettato al metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. UE. n.848/2018.
  - b. per il punteggio "nuovo beneficiario": dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non aver beneficiato dei contributi erogati con il bando DGR n. 792/2020, n. 898/2021.
  - c. per punteggio IAP o coltivatore diretto: dichiarazione di possesso della qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 679 del 16/05/2017, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP (si veda lettera B del punto 4.2, ovvero titoli di studio);
  - d. il punteggio inerente la numerosità degli alveari condotti si riferisce alla consistenza in BDN data del 31/12/2022.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 5 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza degli interventi connessi. La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 6, comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

### **11. Domanda di pagamento**

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- a. fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto)
- b. elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- c. breve relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata;
- d. copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.
- e. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal Tipo di intervento

La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.

### **12. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari**



a610d2d5



Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all' assenza di doppio finanziamento, ecc.).

### **13. Informativa trattamento dati personali**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

### **14 Disposizioni procedurali**

AVEPA entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto pubblicherà sul proprio sito internet [www.avepa.it](http://www.avepa.it) l'elenco delle domande ricevibili con l'indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti.



a610d2d5



AVEPA nei successivi 45 giorni procederà all'approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

**15. Informazioni, riferimenti e contatti**

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia  
Tel.041/2795547 – e-mail: [agroalimentare@regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@regione.veneto.it).  
posta certificata: [agroalimentare@pec.regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it)

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711  
e-mail: [organismo.pagatore@avepa.it](mailto:organismo.pagatore@avepa.it)  
posta certificata: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)



a610d2d5

